

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 606/10^a

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Progetto di Legge di iniziativa del Consigliere Mauro D'Acri recante "Modifica dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11".

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE
 Prot. n.3584... del...1/2/2019
 Classificazione.....2.5.....

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In materia di ordinamento dei Consorzi di Bonifica, il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2003 rubricato "*Partecipazione al Consorzio*" prevede che il perimetro di contribuenza sia reso pubblico "*(..) con il mezzo della trascrizione ai sensi dell'art. 58 del RD 215/1933 (...)*".

Va preliminarmente evidenziato che la norma di cui al R.D. n. 215/1933, che prevede la trascrizione del perimetro di contribuenza, è l'art. 10 e non già l'art. 58 come erroneamente statuito dalla norma regionale in questione (atteso che quest'ultimo articolo si riferisce ai perimetri consortili, istituto differente rispetto ai c.d. perimetri di contribuenza).

In disparte tale refuso redazionale, la trascrizione è deputata ad assolvere la tipica **funzione dichiarativa** ai fini dell'opponibilità a terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile dichiarato dalla legge.

Ai fini della definizione della natura giuridica di tale forma di pubblicità, si richiamano le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 3602 del 10 febbraio 2017, e n. 13169 dell'11 luglio 2014 (nel solco di un indirizzo giurisprudenziale già delineato con la sentenza n. 7364 del 2 febbraio 2012) secondo cui: "*la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza prevista dal R.D.215 del 1933 art. 10 comma 2, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità- notizia e, non costituendo la forma di pubblicità prescritta principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 3, le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale idonee al raggiungimento del medesimo scopo.*"

L'attuale assetto normativo regionale portato dal vigente comma 2 dell'articolo 17 della l.r. n. 11/2003, che prescrive la trascrizione di tutti gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza (sono qualche decina di migliaia per ciascun consorzio di bonifica), presenta i seguenti inconvenienti:

- duplicazione procedurale, atteso che viene già assoggettato a pubblicazione l'atto adottato dal Consiglio Regionale con cui si approva il Piano di classifica e i relativi perimetri di contribuenza;
- aggravamento procedurale per i singoli enti consortili che devono provvedere, pertanto, ad una seconda *pubblicazione* di atti che sono già a conoscenza dei consorziati in virtù della pubblicazione avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- un onere finanziario notevole per i Consorzi di Bonifica, che conseguentemente si riverbera sui consorziati, essendo la trascrizione a titolo oneroso per ciascun immobile (particella).

Sulla scorta di quanto già previsto e disciplinato in altre esperienze normative regionali, con il presente progetto di legge - che consta di un solo articolo di sostituzione del comma 2 dell'art. 17 della l.r. n. 11/2003 - la Regione Calabria prevede la pubblicazione sul Bollettino telematico

ufficiale dei perimetri di contribuenza consortile, quale forma di pubblicità destinata ad assicurare la funzione di pubblicità – notizia richiesta dalla normativa di riferimento.

Trattandosi di mera norma ordinamentale – procedurale, la presente modifica non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

MACRO D'ACRI


RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente intervento normativo si sostanzia in una disposizione di natura ordinamentale/procedurale che non implica nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Trattasi in particolare della previsione di un mero adempimento di tipo pubblicitario cui si riconnettono determinati effetti giuridici in ordine alla conoscibilità legale dei perimetri di contribuzione di cui alla legge regionale n. 11/2003.

Si allega alla presente proposta di legge regionale il quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Progetto di Legge recante "Modifica dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11".

La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la natura ordinamentale dell'unica disposizione di cui si compone.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
		I o C	A o P	
UNICO	//	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria

La proposta non necessita di copertura finanziaria.

MAURO D'ACRI



TESTO

Art. 1

Sostituzione dell' articolo 17, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11

L'articolo 17, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 concernente "*Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica*" è sostituito dal seguente:

2. I perimetri di contribuenza sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul BURC della Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano di Classifica di cui al successivo art. 24. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

MAURO D'ACRI

